

N. 03329/2011 REG.PROV.COLL.
N. 06843/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6843 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Egar Costruzioni S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Manfelotto, con domicilio eletto presso Raffaele Manfelotto in Napoli, via De Roberto n.44;

contro

Comune di Pietravairano in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luigi M. D'Angiolella, con domicilio eletto presso Luigi M. D'Angiolella in Napoli, viale Gramsci, 16;

nei confronti di

L.F. Palumbo Costruzioni Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Costanzo, con domicilio eletto presso Giuseppe Costanzo in Napoli, v.le Gramsci,16-St.D'Angiolella; Megastrutture Società Srl,

rappresentata e difesa dall'avv. Mario Caliendo, con domicilio eletto presso Mario Caliendo in Napoli, via P.Colletta, 12; Antonio Della Corte, Tecnoelectric Srl, Mottola Costruzioni, Ici Srl Impresa Costruzioni Industriali, Archeos Srl;

per l'annullamento

PROVVEDIMENTO DEL 02/11/2010, RECANTE L'AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI FUNZIONALIZZAZIONE, QUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE DEI SISTEMI LOCALI DI SVILUPPO, INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEL RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI CONNESSI AL CASTELLO MEDIOEVALE ED ALLE STRUTTURE DI ACCESSO AL TEATRO TEMPIO SUL MONTE SAN NICOLA.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Pietravairano in persona del Sindaco p.t. e di L.F. Palumbo Costruzioni Srl e di Megastrutture Società Srl;

Visto il ricorso incidentale di L.F. Palumbo Costruzioni Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2011 il dott.

Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

- col ricorso in epigrafe, notificato il 7 dicembre 2010 e depositato il 12 dicembre 2010, la EGAR Costruzioni s.r.l., in proprio e in qualità di mandataria dell'ATI costituenda con la COMOTER s.r.l., impugnava, chiedendone l'annullamento, previa sospensione, i seguenti atti, inerenti alla procedura aperta indetta dal Comune di Pietravairano (determina n. 86 del 24 maggio 2010 – bando del 1° giugno 2010, prot. n. 1209/SAU) per l'affidamento, col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori consistenti nella "funzionalizzazione, qualificazione e potenziamento della dotazione infrastrutturale dei sistemi locali di sviluppo, interventi di completamento del recupero, riqualificazione e valorizzazione degli spazi connessi al castello medioevale ed alle strutture di accesso al teatro-tempio sul Monte S. Nicola": -- determina del responsabile dell'Area tecnica n. 189 del 2 novembre 2010, recante l'approvazione dei verbali di gara e l'aggiudicazione definitiva in favore dell'ATI L.F. Palumbo Costruzioni s.r.l. – Della Corte s.r.l.; -- verbali di gara n. 1 del 9 luglio 2010, n. 2 del 14 luglio 2010, n. 3 del 15 luglio 2010, n. 4 del 16 luglio 2010, n. 5 del 19 luglio 2010, n. 6 del 20 luglio 2010, n. 7 del 29 luglio 2010, n. 8 del 9 agosto 2010, n. 9 del 5 ottobre 2010, n. 10 del 25 ottobre 2010; -- provvedimento di nomina della

commissione giudicatrice, nonché nota del 9 luglio 2010, prot. n. 1488/SAU; -- ogni atto connesso, presupposto e conseguente, tra cui, in particolare, il bando di gara;

- richiedeva, altresì, il risarcimento del danno in forma specifica ovvero per equivalente monetario, siccome derivante dall'operato asseritamente illegittimo dell'amministrazione intimata;

- a sostegno dell'esperito gravame, deduceva le seguenti censure: 1) nullità; violazione dell'art. 84 del d.lgs. n. 163/2006; vizio di composizione della commissione per incompetenza; illegittimità della nomina e degli atti compiuti; 2) violazione dei principi di segretezza e par condicio dei concorrenti, nonché di contestualità dei giudizi; 3) illegittimità; omessa verifica della regolarità dei plichi in seduta pubblica; 4-7) omessa esclusione dell'aggiudicataria; illegittimità; violazione del punto XI.2.2.4 del bando; violazione del punto XI.2.2.13 del bando; irregolarità della documentazione prodotta; violazione dell'art. 95, comma 4, del d.p.r. n. 554/1999; mancata indicazione delle ditte partecipanti al Consorzio COICA; 8) violazione del punto VIII.2.1 del bando di gara; 9) difetto di motivazione; 10) illogicità manifesta; disparità di trattamento; vizio della motivazione; omessa applicazione dei criteri di valutazione fissati dal bando; 11) illogicità manifesta della valutazione dell'offerta dell'aggiudicataria; illogicità del giudizio; vizio della motivazione;

- in estrema sintesi, la EGAR Costruzioni, classificatasi al quinto posto della graduatoria di gara, lamentava che: 1) la qualifica

professionale (geometra) dei componenti della commissione giudicatrice non avrebbe assicurato le specifiche competenze tecniche, proprie degli ingegneri e degli architetti, necessarie alla valutazione delle proposte migliorative presentate dai concorrenti, inerenti, oltre alle categorie di lavori OG3 (strade e relative opere complementari), anche alle categorie OG10 (impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua, costruzione, manutenzione o ristrutturazione degli impianti) e OS24 (verde e arredo urbano); 2) in luogo della reiterazione dell'intera procedura concorsuale, l'esame dell'offerta tecnica dell'ATI EGAR Costruzioni – COMOTER, riammessa in gara in esecuzione della sentenza n. 18023/2010, pronunciata da questo Tribunale amministrativo regionale, sarebbe stato illegittimamente effettuato quando erano già note alla commissione giudicatrice le offerte economiche delle altre imprese concorrenti; 3) l'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche sarebbe avvenuta in seduta riservata, anziché pubblica; 4) l'attestazione di insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38, comma 1, lett. a, d, e, f, g, h, i, m m bis, m ter, m quater, del d.lgs. n. 163/2006 non avrebbe contemplato tutti i legali rappresentanti e i direttori tecnici delle ditte partecipanti all'ATI L.F. Palumbo Costruzioni – Della Corte; 5) ai fini del beneficio della dimidiazione della garanzia provvisoria, l'ATI L.F. Palumbo Costruzioni – Della Corte non avrebbe prodotto la certificazione di qualità relativa alla

cooptata Teknoelectric s.r.l.; 6) la cooptata Teknoelectric non avrebbe precisato i requisiti di qualificazione posseduti per eseguire i lavori previsti in appalto; 7) la Della Corte, mandante dell'ATI aggiudicataria e partecipante al Consorzio COICA, non avrebbe precisato se le altre imprese consorziate fossero in competizione; 8) i verbali di gara non avrebbero illustrato il procedimento di attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche delle singole ditte concorrenti; 9) in mancanza di una dettagliata prefissione dei criteri valutativi, la mera attribuzione di punteggi numerici avrebbe reso carenti di motivazione i giudizi espressi sulle offerte tecniche delle singole ditte concorrenti; 10) la commissione giudicatrice avrebbe illogicamente attribuito all'offerta tecnica dell'ATI EGAR Costruzioni – COMOTER punteggi inferiori rispetto alle concorrenti classificatesi in posizioni antecedenti nella graduatoria di gara (ATI L.F. Palumbo Costruzioni – Della Corte, Megastrutture s.r.l., ICI s.r.l. Impresa Costruzioni Industriali, Mottola Costruzioni s.r.l., Archeos s.r.l.), nonostante la prima avesse formulato proposte migliorative di livello qualitativamente pari o superiore rispetto alle altre; 11) in particolare, le migliori proposte dall'ATI Palumbo Costruzioni – Della Corte risulterebbero ingiustificatamente sopravvalutate, a dispetto di quelle proposte dall'ATI EGAR Costruzioni – COMOTER, invece sottovalutate;

- successivamente, la EGAR Costruzioni, in esito all'esperito accesso alla documentazione di gara, proponeva motivi aggiunti, notificati il 3

gennaio 2011 e depositati il 7 gennaio 2011, con i quali rassegnava le seguenti doglianze: 1) violazione dei principi di segretezza e par condicio; mancanza di contestualità dei giudizi; 2) omessa esclusione della Megastrutture, della Mottola Costruzioni e della Archeos; illegittimità; violazione del punto XI.2.2.4 del bando; 3-4) omessa esclusione della Mottola Costruzioni per mancata attestazione (punto XI.2.2, n. 3, del bando) di inesistenza di soggetti cessati dalla carica; irregolarità della documentazione prodotta; violazione della sez. VI del bando; 5) omessa esclusione della ICI; violazione del punto XI.3 del bando; omessa sottoscrizione dell'offerta tecnica da parte del tecnico abilitato e del legale rappresentante della concorrente; 6) illogicità manifesta; disparità di trattamento; vizio della motivazione; omessa applicazione dei criteri di valutazione fissati dal bando;

- in estrema sintesi, la EGAR Costruzioni lamentava che: 1) in luogo della reiterazione dell'intera procedura concorsuale, l'esame dell'offerta tecnica dell'ATI EGAR Costruzioni – COMOTER, riammessa in gara in esecuzione della sentenza n. 18023/2010, pronunciata da questo Tribunale amministrativo regionale, sarebbe stato illegittimamente effettuato quando erano già note alla commissione giudicatrice le offerte economiche delle altre imprese concorrenti; 2) la Megastrutture, la Mottola Costruzioni e la Archeos non avrebbero prodotto in gara le attestazioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. m ter e m quater, del d.lgs. n. 163/2006; 3) la Mottola Costruzioni non avrebbe attestato il possesso dei requisiti di moralità

professionale in capo al proprio legale rappresentante e amministratore unico cessato dalla carica entro il triennio antecedente alla pubblicazione del bando; 4) le dichiarazioni di avvalimento fornite dalla Mottola Costruzioni sarebbero imprecise e generiche; 5) la relazione tecnica presentata dalla ICI non sarebbe stata controfirmata dall'impresa in ogni pagina né sottoscritta nella pagina finale dal legale rappresentante e dal progettista incaricato; 6) la commissione giudicatrice avrebbe illogicamente attribuito alle offerte tecniche delle concorrenti classificatesi in posizioni antecedenti nella graduatoria di gara (ATI L.F. Palumbo Costruzioni – Della Corte, Megastrutture s.r.l., ICI s.r.l. Impresa Costruzioni Industriali, Mottola Costruzioni s.r.l., Archeos s.r.l.) punteggi inferiori rispetto all'ATI EGAR Costruzioni – COMOTER, nonostante le une avessero formulato proposte migliorative di livello qualitativamente pari o inferiore rispetto all'altra;

- costituitasi l'amministrazione intimata, eccepiva l'irricevibilità, l'inaammissibilità e l'infondatezza dell'impugnazione proposta ex adverso, della quale richiedeva, quindi, il rigetto;

- con atto notificato il 7 gennaio 2011 e depositato l'8 gennaio 2011, la controinteressata Palumbo, oltre ad eccepire l'infondatezza delle doglianze rassegnate dalla EGAR Costruzioni, proponeva ricorso incidentale avverso l'ammissione in gara di quest'ultima;

- a supporto, denunciava i seguenti vizi: 1) violazione e falsa applicazione della lex specialis; violazione dell'art. 49 del d.lgs. n.

163/2006; 2) violazione della lex specialis; violazione dell'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006; 3) violazione e falsa applicazione della lex specialis; violazione del d.p.r. n. 445/2000; violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del d.p.r. n. 34/2000; violazione e falsa applicazione dell'art. 75 del d.p.r. n. 554/1999;

- in estrema sintesi, la Palumbo lamentava che: 1-3) nonostante la EGAR Costruzioni fosse sprovvista della qualificazione nella categoria di lavori OG3 (strade e relative opere complementari), l'ausiliaria I.CO.GE. s.r.l. avrebbe dichiarato che la concorrente ausiliata sarebbe stata in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari all'esecuzione dell'appalto e si sarebbe, pertanto, impegnata ad apprestare soltanto due addetti (un geometra e un ingegnere); per di più la EGAR Costruzioni non risulterebbe aver allegato la propria attestazione SOA; 2) il titolare dell'impresa individuale Rotondo Vincenzo e del relativo ramo di azienda affittato alla EGAR Costruzioni non avrebbe reso le dichiarazioni di cui all'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006;

- alla camera di consiglio del 26 gennaio 2011, la proposta istanza cautelare veniva respinta con ordinanza n. 166/2011;

- all'udienza pubblica del 9 marzo 2011, la causa veniva trattenuta in decisione;

Rilevato, in rito, che il ricorso incidentale, proposto dalla controinteressata Palumbo al fine di contestare la legittimazione della ricorrente principale, EGAR Costruzioni, mediante la censura della

sua ammissione alla procedura di affidamento, va comunque esaminato prioritariamente, a prescindere dal numero dei partecipanti alla procedura selettiva, dal tipo di vizi dedotti dalla ricorrente incidentale e dalle richieste formulate dall'amministrazione resistente (cfr. Cons. Stato, ad. plen., n. 4/2011);

Considerato, in merito al ricorso incidentale proposto dalla Palumbo, che:

- la Egar Costruzioni non risulta aver prodotto in gara alcuna attestazione SOA (sia pure per categorie e classifiche diverse da quelle richieste per i lavori da appaltare) che certificasse la sua qualificazione come operatore del settore dei lavori pubblici;
- a prescindere dal ricorso all'avvalimento, siffatto requisito idoneativo è da reputarsi indefettibile in capo all'impresa concorrente, ai sensi dell'art. 40, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006, secondo cui "i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati";
- in conformità a dettato dell'art. 49, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006, l'allegazione dell'attestazione SOA era richiesta, a pena di esclusione, dalle sez. VI, comma 2, e XI.2.2, n. 7, del bando di gara anche in capo all'impresa concorrente, oltre che all'impresa ausiliaria;
- per di più, in caso di riunioni temporanee di imprese, quale, appunto, quella costituenda tra la Egar Costruzioni e la COMOTER s.r.l., la citata sez. XI.2.2, n. 7, del bando di gara prescriveva che l'attestazione SOA avrebbe dovuto essere posseduta, a pena di

esclusione, da ciascuna impresa riunita;

- la ratio sottostante al superiore approdo è la seguente:

-- l'avvalimento è strumento per integrare le capacità correlate ai requisiti di ordine speciale richiesti al concorrente, consentendogli di avere maggiori chances di successo e di crescita, il tutto a vantaggio di un mercato competitivo ed equilibrato, ma non già mezzo per sovvertire radicalmente l'ordine economico, aprendo i mercati a meri intermediari e/o a fiduciari e mettendoli in competizione con gli operatori dei mercati di riferimento;

-- il concorrente deve essere, pertanto, un operatore economico nel settore commerciale che caratterizza in via specifica l'oggetto del contratto e il fine al quale tende l'amministrazione aggiudicatrice e deve, altresì, possedere almeno in parte i requisiti di ordine speciale ai fini dell'esecuzione dell'appalto;

-- così, se – come nella specie – il contratto ha per oggetto immediato e diretto la realizzazione di lavori, la competizione dovrà essere riservata agli appaltatori di lavori, con esclusione, quindi, di altre categorie, non potendosi l'istituto dell'avvalimento forzare fino al punto di stravolgere l'ordine economico e le basilari regole di qualificazione professionale delle imprese esecutrici;

-- alla stregua delle superiori considerazioni, può reputarsi legittimato a partecipare ad una gara per l'affidamento di lavori pubblici soltanto l'operatore del settore, anche se non qualificato per la specifica categoria e per la specifica classifica richiesti in appalto;

-- l'operatore del settore dei lavori pubblici deve, cioè, essere indefettibilmente titolare di un'azienda – intesa, ai sensi dell'art. 2555 cod. civ., quale complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa – comprendente anche, quale bene immateriale, l'attestazione SOA; per modo che l'assenza di tale ultimo requisito fa venire meno la connotazione della predetta azienda in termini di azienda del settore e la qualità del relativo titolare in termini di imprenditore del settore, legittimato a partecipare ad una gara per l'affidamento di lavori pubblici;

-- la totale carenza dell'attestazione SOA in capo al concorrente non è, dunque, ovviabile mediante lo strumento dell'avvalimento, che è destinato a integrare una organizzazione aziendale realmente esistente ed operante nel segmento di mercato proprio dell'appalto posto in gara, ma che, di certo, non consente di creare un concorrente virtuale, costituito solo da una segreteria di coordinamento delle attività altrui, né di partecipare alla competizione ad un operatore con vocazione statutaria ed aziendale completamente estranea rispetto alla tipologia di appalto da aggiudicare;

Considerato, con riferimento al ricorso principale proposto dalla Megastrutture, che:

- in rito:

-- restano da scrutinare le censure dirette non già a contestare l'ammissione e la valutazione delle concorrenti classificate in

posizioni antecedenti nella graduatoria di gara (ATI L.F. Palumbo Costruzioni – Della Corte, Megastrutture s.r.l., ICI s.r.l. Impresa Costruzioni Industriali, Mottola Costruzioni s.r.l., Archeos s.r.l.), bensì a travolgere l'intera procedura di affidamento, dacché sorrette dall'interesse all'integrale ripetizione di quest'ultima;

-- la mancata impugnazione della determina del responsabile dell'Area tecnica n. 149 del 3 settembre 2010 non è suscettibile di comportare l'ecceppata irricevibilità e inammissibilità del gravame;

-- tale provvedimento si configura, infatti, testualmente come 'aggiudicazione provvisoria', ossia come atto endoprocedimentale inidoneo ad arrecare una definitiva lesione all'interesse del concorrente non aggiudicatario; atto rispetto al quale non incombeva, quindi, sulla EGAR Costruzioni alcun onere decadenziale di immediata impugnazione (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, n. 1907/2010; sez. V, n. 4483/2010; sez. VI, n. 7856/2010; sez. V, n. 8153/2010; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5156/2009; sez. I, n. 16834/2010; TAR Piemonte, Torino, sez. II, n. 2365/2010; sez. I, n. 3736/2010);

-- peraltro, dopo la riammissione in gara dell'ATI EGAR Costruzioni – COMOTER, disposta in ottemperanza alla sentenza di questo Tribunale amministrativo regionale n. 18023/2010, la stazione appaltante ha riformato la graduatoria di gara (cfr. verbale n. 10 del 25 ottobre 2010) ed ha provveduto all'aggiudicazione definitiva (determina n. 189 del 2 novembre 2010), da intendersi come atto

non già meramente confermativo o esecutivo, bensì implicante una valutazione del tutto autonoma e distinta rispetto all'aggiudicazione provvisoria (determina n. 149 del 3 settembre 2010) (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, n. 1460/2010; sez. V, n. 2817/2010; n. 4483/2010; n. 6500/2010; sez. VI, n. 7586/2010; sez. V, n. 8154/2010; TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 131/2010; TAR Puglia, Bari, sez. I, n. 1485/2010; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 780/2010; TAR Toscana, Firenze, sez. II, n. 1534/2010; TAR Lazio, Roma, sez. III, n. 32198/2010);

-- conseguentemente, soltanto in seguito all'adozione di tali atti può dirsi essersi consolidato l'interesse della EGAR Costruzioni (quinta classificata) a dolersi della graduatoria di gara e dell'affidamento disposto, sulla base di questa, in favore dell'ATI L.F. Palumbo Costruzioni – Della Corte;

-- neppure sono inficiate dall'eccepite tardività le censure mosse dalla EGAR Costruzioni avverso gli atti di nomina della commissione giudicatrice e le operazioni di apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, posto che l'interesse a proporle si è consolidato in capo alla ricorrente principale soltanto all'esito sfavorevole del procedimento valutativo della propria offerta tecnica e della sua connessa classificazione non utile nella graduatoria di gara;

- nel merito:

-- la professionalità dei componenti della commissione giudicatrice diversi dal presidente (geometri) è da reputarsi adeguata all'oggetto

del contratto posto in gara, tenuto conto, da un lato, dell'esperienza da essi maturata quali funzionari tecnici di amministrazioni aggiudicatrici (sul punto, cfr. TAR Molise, Campobasso, n. 624/2007) e, d'altro lato, della non assimilabilità tout court dell'incarico dai medesimi rivestito ai sensi dell'art. 84, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006 rispetto all'attività dei progettisti delle opere previste in appalto;

-- con sentenza n. 18023/2010, questo Tribunale amministrativo regionale si era limitato ad annullare gli atti di esclusione dalla gara dell'ATI EGAR Costruzioni – COMOTER;

-- tale pronuncia non aveva, cioè, esteso il proprio effetto demolitorio alla valutazione delle offerte tecniche delle imprese concorrenti diverse dall'ATI EGAR Costruzioni – COMOTER; valutazione di cui non si imponeva, quindi, la ripetizione in ottemperanza al richiamato dictum giurisdizionale;

-- la mancata reiterazione degli atti concorsuali non infirmati dalla rilevata illegittimità dell'annullata esclusione dell'ATI EGAR Costruzioni – COMOTER risponde, peraltro, al canone fondamentale della conservazione degli atti giuridici, rafforzato dalle specifiche regole di economicità dell'azione amministrativa e del divieto di aggravamento del procedimento (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 422/2004);

-- fermo restando che il rispetto del principio di pubblicità si rende doveroso solo nei casi in cui le attività demandate al seggio di gara

implichino la adozione di decisioni suscettibili di riverberarsi sulla partecipazione o meno dei concorrenti alla procedura, l'obbligo di pubblicità delle sedute delle commissioni giudicatrici riguarda esclusivamente la fase dell'apertura dei plichi contenenti la documentazione e l'offerta economica dei partecipanti, e non anche la fase di apertura e valutazione delle offerte tecniche (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 2355/2007; n. 6311/2009; n. 7470/2010);

-- nei verbali di gara non deve darsi conto della valutazione singolarmente data da ciascun membro della commissione giudicatrice, atteso che a quest'ultima è richiesto un puntuale e trasparente resoconto del giudizio collegialmente espresso su ogni singola offerta tecnica, in base a criteri di valutazione predeterminati, senza che assuma specifico rilievo il voto espresso dal singolo componente (TAR Valle d'Aosta, Aosta, n. 91/2007);

-- di conseguenza, legittimamente i verbali di gara hanno riportato, nel caso in esame, gli esiti dei procedimenti valutativi effettuati in seno alla commissione giudicatrice, sotto forma di giudizi sintetico-globali e di correlati punteggi numerici attribuiti alle singole offerte tecniche in applicazione dei subcriteri individuati dalla lex specialis;

-- la riproduzione di una griglia di valutazione riferita ai diversi aspetti delle offerte tecniche (cfr. sez. VIII.2.1 del bando di gara) consente di ritenere adeguatamente formato l'elemento motivazionale da un punteggio numerico corredato da un giudizio descrittivo;

Ritenuto, in conclusione, che:

- stante la ravvisata fondatezza della censura proposta dalla Palumbo, così come dianzi scrutinata, ed assorbite quelle ulteriori, va accolto l'esperito gravame incidentale, con conseguente declaratoria di improcedibilità delle doglianze avanzate in via principale avverso l'ammissione e la valutazione delle concorrenti classificatesi in posizioni antecedenti nella graduatoria di gara rispetto all'ATI EGAR Costruzioni - COMOTER;
- stante, altresì, la ravvisata inaccogliabilità delle censure esperite in via principale dalla EGAR Costruzioni al fine di travolgere l'intera procedura di affidamento, le stesse vanno respinte;
- conseguentemente il ricorso principale deve essere in parte dichiarato improcedibile e in parte respinto;
- quanto alle spese di lite: -- esse devono seguire la soccombenza e vanno liquidate a carico della ricorrente principale in complessivi € 3.000,00, da ripartirsi nella misura di € 1.500,00 in favore dell'amministrazione resistente e di € 1.500,00 in favore della ricorrente incidentale; -- appare equo disporre l'integrale compensazione tra la ricorrente principale e la controinteressata Megastrutture;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:

- accoglie che il ricorso incidentale, proposto dalla L.F. Palumbo Costruzioni s.r.l.;

- per l'effetto, in parte dichiara improcedibile e in parte respinge il ricorso principale, proposto dalla EGAR Costruzioni s.r.l.;
- condanna la EGAR Costruzioni s.r.l. al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di lite, che si liquidano in complessivi € 3.000,00, da ripartirsi, rispettivamente, nella misura di € 1.500,00 in favore del Comune di Pietravairano e di € 1.500,00 in favore della L.F. Palumbo Costruzioni s.r.l.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pagano, Presidente FF

Renata Emma Ianigro, Consigliere

Olindo Di Popolo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/06/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

